



STATUTO DELLA "FONDAZIONE ITALIANA CHARLEMAGNE A FINALITÀ UMANITARIE - ONLUS"

ART.1

E' costituita la "FONDAZIONE ITALIANA CHARLEMAGNE A FINALITA' UMANITARIE - ONLUS" in breve denominata "ONLUS CHARLEMAGNE".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART.2

La Fondazione ha sede in Roma, Via Arno n. 51, Scala A, int. 5.

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

ART. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione svolge attività nel settore della beneficenza, nonché le attività connesse a detto settore, con espresso divieto di svolgere attività in settori diversi da quello menzionato.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e fornire concretamente aiuto ed assistenza, anche al fine di incrementarne l'inserimento sociale, a persone di ogni età che siano nel bisogno o nella sofferenza a causa di malattia, isolamento o miseria, in qualunque paese del globo esse si trovino.

La Fondazione promuoverà e sosterrà, altresì, iniziative ed attività di sensibilizzazione sociale verso i problemi della povertà, dell'emarginazione e dei diritti umani fondamentali, adoperandosi ad ogni livello in tutto quanto possa giovare al recupero morale e materiale di individui e famiglie in gravi difficoltà.

La Fondazione svolgerà, sia in Italia che all'estero, la propria attività animata dai principi dell'umanesimo e dell'amore del prossimo, secondo il libero apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione dei suoi fini la Fondazione potrà ovunque assumere e stipulare accordi e convenzioni sia con altre fondazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, che con Amministrazioni pubbliche, in particolare con quelle competenti in materia di assistenza e beneficenza.

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dall'appartamento sito in Roma, Via Arno n. 51, ad uso ufficio, posto al piano primo della scala "A", distinto con il numero interno cinque, conferito alla Fondazione dalla Signora FRANCOISE ANDREE ROUSSEAU in sede di costituzione della Fondazione stessa;

- dalla somma di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi), erogata dalla Fondatrice Signora FRANCOISE ANDREE ROUSSEAU in sede di costituzione;

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o donazione nonché da contributi da parte di Istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

ART. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Fondatore, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato di Promozione Caritatevole;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 6

Fondatore è la Signora FRANCOISE ANDREE ROUSSEAU.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede per tutta la durata della propria vita.

Nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Fondatore, e successivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio stesso, cui riferisce circa l'attività compiuta.

In casi di eccezionale necessità e urgenza il Fondatore, ed in seguito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del proprio operato.

Il Fondatore, e successivamente il Presidente, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Fondatore, e in seguito il Presidente, si avvale della collaborazione dei consiglieri, anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondatore delibera le modificazioni dello statuto, anche dopo il riconoscimento ed in questo caso previo parere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a 3 (tre) nè superiore a 5 (cinque), compreso il Fondatore ed il Signor LORENZO BENEDETTI, membro di diritto vita sua durante.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il rinnovo delle cariche avrà luogo in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del quinquennio.

Tuttavia, qualora si renda necessario sostituire uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per rinuncia o decesso, od anche elevarne il numero a quattro o cinque nel corso del mandato, i nuovi membri verranno nominati per cooptazione all'interno dello stesso Consiglio e cesseranno dal loro incarico alla scadenza naturale dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare specifici compiti ad uno più dei propri membri.

Tutte le funzioni attribuite al Fondatore, incluso il diritto di nomina dei Consiglieri, saranno esercitate dal Signor LORENZO BENEDETTI, se sopravvive al momento della scomparsa o in caso di impedimento o rinuncia del Fondatore stesso.

Successivamente alla scomparsa o alla rinuncia tanto del Fondatore, quanto del Signor LORENZO BENEDETTI, i membri del Consiglio di Amministrazione in carica continueranno il proprio mandato a vita ed eleggeranno il Presidente al proprio interno.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dalla carica, verrà effettuata per cooptazione all'interno dello stesso Consiglio che sceglierà i nuovi consiglieri tra i membri del Comitato di Promozione Caritatevole.

I Consiglieri eleggono il Presidente al loro interno.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato dal Presidente a sostituirlo, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- provvede all'impiego del patrimonio e delle somme affluite alla Fondazione mediante investimenti in titoli di Stato o comunque a basso profilo di rischio ovvero nel modo che ritiene più sicuro e redditizio, anche avvalendosi dei servizi finanziari di banche e SIM di cui siano dipendenti, agenti, consulenti o comunque collaboratori membri dello stesso Consiglio;
- promuove la ricerca di donazioni;
- delibera i compensi da riconoscere ai componenti il Collegio dei Revisori e i rimborsi di spese documentate sostenute da componenti il Comitato di Promozione Caritatevole nell'espletamento di incarichi conferiti dal Consiglio stesso;
- predispose entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione;
- esamina le proposte di intervento trasmesse dal Comitato di Promozione Caritatevole e, in caso di accoglimento della proposta, delibera misura, tempi e modi dell'intervento della Fondazione;
- dopo aver acquisito le osservazioni del Collegio dei Revisori approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

ART. 10

Il Comitato di Promozione Caritatevole è composto da un numero variabile di membri, non superiore a quindici, scelti tra persone di provata competenza e sensibilità nel campo dell'assistenza ai bisognosi.

La determinazione del numero dei membri e la nomina dei medesimi spettano al Fondatore, sentito il Consiglio di Amministrazione, e successivamente al Consiglio stesso.

Nella scelta dei componenti del Comitato di Promozione Caritatevole potrà tenersi conto di indicazioni provenienti da istituzioni le cui finalità siano coerenti con quella della Fondazione.

I membri del Comitato di Promozione Caritatevole durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Al momento della nomina viene indicato il Presidente ed il Vice Presidente.

Dalla nomina a componente del Comitato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di cui al precedente Art. 9.

ART. 11

Il Comitato di Promozione Caritatevole:

- segnala al Consiglio di Amministrazione precise situazioni e casi di bisogno, di povertà, di malattia o di emarginazione, per i quali sia utile l'intervento della Fondazione.

A tal fine, oltre a svolgere una propria attività di ricerca, il Comitato raccoglie informazioni e segnalazioni sui quali svolge un'accurata verifica per accertare la reale gravità del caso e, quindi, ove l'accertamento dia esito positivo, sottopone il caso al Consiglio di Amministrazione indicando al medesimo anche la qualità e la misura economica dell'intervento della Fondazione;

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione stessa;
- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di assistenza e di beneficenza, soggetti pubblici e privati che operino nei settori di intervento della Fondazione;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Collegio dei Revisori e determina la misura del compenso, comunque inferiore ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95.

Il Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, esprime parere sul bilancio.

ART. 13

In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo n. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.ti: *Francoise Andree ROUSSEAU*

Corrado Paltrinieri, teste

Patrizia Sbardella, teste

Gennaro MARICONDA, Notaio